

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01966/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1966 del 2017, proposto da Loredana Rinaldi, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ventura ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Carmelo Di Perna in Napoli, via Michele Zannotti 20, presso lo studio Ingangi;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;

nei confronti di

Gina D'Auria, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierluigi Vicidomini, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Ugo Catizone in Napoli, corso Umberto I, n. 228;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1)-del decreto del MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione

Generale AOODRCA -Registro Generale Ufficiale (U)0004774 pubblicato il 2/3/2017 con il quale ai sensi dell'art. 9 comma 3 e comma 4 del D.D.G. n. 106/2016 è stata approvata la seconda graduatoria definitiva di merito del concorso a posti e cattedre per titoli ed esami finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie dei primo e secondo grado per la Regione Campania, relativa alla classe di concorso A050-Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche - nella parte in cui la ricorrente con punti 82,85, e già collocata con tale punteggio nella prima graduatoria definitiva, al posto 60° in posizione utile per la nomina in ruolo, sui 60 posti messi a concorso, risulta cancellata ed espunta ed al suo posto è stata inserita la prof. Gina D'Auria con punti 83,18;

2)- della seconda graduatoria definitiva suddetta nella parte in cui:

a) è stato attribuito illegittimamente alla prof. Gina D'Auria il punteggio di 83,18, che ha consentito di scavalcare la istante;

b) è stata illegittimamente ed immotivatamente inserita nella seconda graduatoria al posto 52 con punti 83,80, che si contesta, la prof. De Rosa Federica, che non figurava nella prima graduatoria pubblicata dalla Direzione Generale in data 1 febbraio 2017 protocollo AOODRCA n. 2284 del 1.2.2017;

3) della prima e della seconda graduatoria nella parte in cui sono stati attribuiti alla ricorrente punti 82,85, anziché punti 87,85, omettendo di valutare quale titolo utile una borsa di studio che comporta l'attribuzione di punti 5, come da tabella allegata, il che le consentirebbe di essere collocata al 22° posto di graduatoria al posto di Napoletano Margherita che risulta collocata con punti 87,45.

4) di tutti i verbali, i criteri di massima le schede di valutazione e gli atti e provvedimenti, relativi al concorso de quo

E per il riconoscimento

del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria definitiva con punti 87,85 al posto 22 ovvero al posto 60° com'è avvenuto nella prima graduatoria con punti 82,85.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero intinato e di Gina D'Auria;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- il ricorso risulta partecipato, oltre all'Amministrazione intimata, alla controinteressata Gina D'Auria e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;
- in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento

su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

- dovrà inoltre procedersi a notifica individuale nei confronti della controinteressata De Rosa Federica, nei cui confronti sono rivolte specifiche doglianze;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 22.11.2017;

Ritenuto che:

- le doglianze attoree sono meritevoli di approfondimento;
- sussiste la necessità di acquisire, in uno a documentati chiarimenti, i verbali contenenti le valutazioni svolte dalla commissione e le schede di assegnazione dei punteggi relativi alla ricorrente Loredana Rinaldi ed alla Professoressa Federica De Rosa, inserita quest'ultima nella graduatoria definitiva solo a seguito delle rettifiche operate con decreto del MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale AOODRCA -Registro Generale Ufficiale (U)0004774 pubblicato il 2/3/2017;

Visto l'articolo 55 comma 10 del c.p.a. e ritenuto che le esigenze della ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, non emergendo i presupposti, all'esito di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi che tiene conto delle risultanze istruttorie ad oggi disponibili, i presupposti per concedere anche la sospensione dell'atto impugnato;

Ritenuto, infine, quanto al governo delle spese di giudizio, che, attesa la natura controversa e l'oggettiva peculiarità della questione scrutinata, tuttora bisognevole di ulteriori approfondimenti, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), sede di Napoli, pronunciandosi sulla domanda cautelare in epigrafe, così provvede:

- a) fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 22.11.2017;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
- c) ordina al M.I.U.R., in persona del direttore generale pro – tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, o suo delegato, di depositare almeno 30 giorni prima dell'udienza la documentazione indicata in motivazione;
- d) spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

L'ESTENSORE
Umberto Maiello

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO